

Scheda 16 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/4094 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Regime fiscale dei fondi pensione stranieri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 56 del Trattato CE e 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), in quanto il regime fiscale applicabile in Italia sui dividendi distribuiti da parte di società residenti in Italia a Fondi pensione stabiliti in altri Stati membri UE, o in paesi aderenti all'Accordo di Libero Scambio e allo Spazio Economico europeo, risulta meno favorevole rispetto a quello applicato ai Fondi pensione stabiliti in Italia. Dal 1 gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari in Italia sono oggetto di nuova disciplina: in particolare il regime fiscale dei fondi pensioni risulta dall'art. 17 del D.Lgs n. 252/2005. Dalla legislazione nazionale, emerge che i rendimenti conseguiti dai fondi pensione sugli investimenti di capitale sono tassati con una aliquota pari all'11% della base imponibile nel caso in cui si tratti di fondi pensione italiani. Per converso, le distribuzioni effettuate a favore di un fondo pensione comunitario sono soggette a ritenuta con una aliquota pari al 27%, la quale, combinata alla restituzione dell'imposta versata dal fondo pensione stesso all'amministrazione fiscale estera, conduce all'inferiore aliquota del 15%, la quale rimane, tuttavia, significativamente superiore a quella dell'11% applicata ai rendimenti dei fondi pensioni italiani. Ciò determina, secondo la Commissione europea, un'ingiusta disparità di trattamento fiscale, a danno dei fondi pensioni comunitari che abbiano investito in Italia. La Commissione lamenta che gli effetti restrittivi della legislazione italiana operano discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali, che potrebbero scoraggiare i Fondi Pensione esteri ad investire in società aventi sede in Italia.

Stato della Procedura

In data 26/6/2008 la Commissione Europea ha inviato alle autorità italiane un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE. A fini di completezza, si precisa che l'art. 24 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2009), ha apportato una modifica delle norme fiscali vigenti che dovrebbe consentire il superamento delle censure comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo-

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio pubblico, dovuto alla diminuzione delle entrate che si verificherebbe a seguito della riduzione dell'aliquota effettiva applicata ai fondi pensione esteri. In relazione all'anno di imposta 2004, risulta che l'ammontare delle ritenute del 27%, ovvero delle imposte sostitutive, sugli utili distribuiti a società estere UE o AELS/SEE, è stato pari a circa 150 milioni di Euro. La diminuzione dal 27% all'11% dell'aliquota di prelievo fiscale sui dividendi determinerebbe una perdita di gettito annua pari a 22 milioni di Euro.

Scheda 17 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.
"Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/Ce (nel prosieguo: "la Direttiva IVA"), che disciplinano il regime speciale Iva applicabile ai servizi di vendita di pacchetti turistici prestati dalle agenzie turistiche.

La Commissione, in particolare, ritiene illegittimo interpretare l'articolo 74 ter del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nel senso di estendere il regime speciale IVA anche alle operazioni di vendita svolte nei confronti di soggetti diversi dai viaggiatori. Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità italiane hanno affermato la legittimità della normativa nazionale rappresentando, nello specifico, che tale applicazione estensiva del regime speciale Iva viene suffragata dallo stesso tenore letterale della versione inglese della direttiva Iva che, nell'individuare il destinatario del servizio di vendita soggetto a regime speciale, non utilizza il termine "viaggiatore" ma, in senso lato, utilizza il termine "cliente", ciò consentendo l'estensione del regime speciale Iva anche a servizi di vendita offerti a "clienti" diversi dai viaggiatori. Tali osservazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione, la quale ha ribadito che la ratio delle norme comunitarie in questione impone un'applicazione non estensiva, ma restrittiva del regime speciale.

Stato della Procedura

In data 28 febbraio 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.

Poiché la presente procedura si fonda su contestazioni elevate nei riguardi di diversi Paesi membri della Ue, successivamente all'invio del Parere Motivato si è tenuto un incontro della Commissione con le delegazioni degli Stati direttamente coinvolti, nel corso del quale i Paesi Bassi hanno avanzato una proposta di modifica della normativa comunitaria. Tale progetto è stato inviato dal MEF – Dipartimento delle Finanze, con nota 25 febbraio 2009 n. 1825, all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'acquisizione del parere di tale amministrazione.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'applicazione del particolare regime del margine per le agenzie di viaggio non comporta una riduzione di imposta, quanto una mera semplificazione di procedura, concepita essenzialmente per superare le difficoltà pratiche che le imprese di questo tipo dovrebbero affrontare, in caso di applicazione del regime ordinario, quanto alla determinazione analitica della base imponibile e dell'imposta pagata a monte. Pertanto, si evince che la interpretazione estensiva degli articoli dal 306 al 310 della Dir. 2006/112/CE non implica una diminuzione dei contributi a titolo di risorse proprie IVA. Di conseguenza, l'adeguamento alle censure comunitarie non dovrebbe comportare effetti sul gettito di tale imposta.

Scheda 18 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/4158 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazioni alla gestione di un deposito doganale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della prassi, seguita dalle autorità doganali italiane con gli articoli 100, 106, 131, 132 e 133 del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il Codice Doganale Comunitario, relativamente alle condizioni per il rilascio di un'autorizzazione alla gestione di un deposito doganale, e con gli articoli 526, 527 e 552 del Reg. 2454/93 che fissa disposizioni di applicazione del Reg. 2913/92 .

La normativa comunitaria prevede che il rilascio di tale autorizzazione sia subordinato ad una previa richiesta scritta nella quale l'istante deve indicare, in particolare, l'esigenza economica di depositare le merci nel deposito doganale. La norma comunitaria, quindi, prevede l'obbligo per gli Stati membri di verificare che l'esigenza economica di depositare le merci effettivamente esista: a tal riguardo, la Commissione ritiene che le Autorità italiane abbiano violato la norma comunitaria omettendo di svolgere i controlli in questione. In particolare la Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dalla Guardia di Finanza, ha appreso che le Autorità italiane, in luogo di un reale controllo sull'esistenza effettiva dell'esigenze economiche dell'istante, si limitano a richiedere la presentazione di un certificato rilasciato dalla camera di commercio.

Le Autorità italiane, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, hanno asserito la legittimità della prassi seguita nel rilascio delle autorizzazioni, affermando l'esistenza di controlli adeguati e conformi alla normativa comunitaria. In particolare, con nota dell'Agenzia delle Dogane del 20 Aprile 2007, hanno descritto in maniera analitica i requisiti imposti dalla normativa nazionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione, respingendo le contestazioni formulate dalla Commissione.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2007 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una Nota dell'Agenzia delle Dogane del 24 Aprile 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/4047 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 5 della Direttiva n. 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. La Commissione ritiene incompatibile con tale norma l'articolo 10 della Convenzione stipulata dall'Italia con i Paesi Bassi, ratificata con legge n. 26 luglio 1993, n. 305 che prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in altro stato membro.

L'Agenzia delle Entrate, con Nota del 14 Febbraio 2007, ha precisato che la Convenzione, sebbene applichi una ritenuta alla fonte non prevista dalla Direttiva, attribuisce alle società figlie la possibilità di ottenere il rimborso di quanto versato alle società madri a titolo di “Maggiorazione di conguaglio”, possibilità che non è invece prevista dalla Direttiva; pertanto, l'assoggettamento degli utili al regime fiscale previsto dalla Convenzione, anziché a quello previsto dalla Direttiva, deve ritenersi legittimo ai sensi dello stesso articolo 7 della Direttiva, che prevede l'applicabilità del regime giuridico previsto dalla Direttiva salva l'esistenza di un regime fiscale più favorevole.

Stato della Procedura

E' stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE in data 12/12/2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'eventuale abolizione della ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie, residenti in Italia, a società madri residenti in altri Stati membri, potrebbe comportare una diminuzione delle entrate, per una perdita di gettito complessiva, comprensiva anche degli interessi, pari a circa 9, 4 milioni di euro annui.

Scheda 20 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2117** ex articolo 226 del TCE

Riscossione a posteriori dei dazi – accreditalmento risorse proprie.

Settore: Fiscalità e Dogane**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ; Agenzia delle Dogane.**Violazione**

La Commissione ha contestato la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché con l'art. 220 del Reg. n. 2913/92, ove la normativa italiana regola l'accertamento "a posteriori" dei diritti doganali. Tale tipo di accertamento concerne quei diritti doganali che, non essendo stati dichiarati tempestivamente dal debitore, vengano riscontrati dalle autorità a seguito di verifica successiva e, tramite "verbale di accertamento", comunicati al debitore stesso. Quest'ultimo può elevare contestazioni entro un termine di trenta giorni, durante il quale l'amministrazione italiana non avrebbe facoltà né di accertare, né di contabilizzare, né infine di esigere tale imposta, in contrasto pertanto con le norme doganali europee, da cui si desume come i diritti doganali, accertati successivamente, debbano essere iscritti nei conti e riscossi entro soli due giorni dalla data in cui l'autorità "si è resa conto" della situazione di irregolarità ed è in grado sia di calcolare l'importo dovuto, sia di determinare il debitore. L'Italia ha replicato che la Commissione non avrebbe adeguatamente interpretato l'art. 220 del Reg. 2913/92, il quale dispone che la contabilizzazione e la riscossione dei dazi accertati "a posteriori" deve avvenire entro due giorni dal momento in cui l'autorità "si è resa conto" della situazione. In proposito, si precisa che le norme italiane prevedono senz'altro un periodo di 60 giorni, durante i quali l'iscrizione e la riscossione del dazio rimangono sospese, ma che esso decorre dal momento in cui, essendo consegnato al debitore, semplicemente, il verbale dell'ispezione nei suoi locali, non può ancora ritenersi che l'amministrazione si sia "resa conto" dell'esistenza di un obbligo tributario evaso, dal momento che essa si propone, in quel frangente, di completare la relativa istruttoria acquisendo proprio gli elementi addotti dal debitore. Quindi, l'amministrazione assume definitiva consapevolezza, circa l'esistenza dell'imposta, solo mediante elaborazione, trascorsi i sessanta giorni predetti, del successivo "avviso di accertamento", con obbligo del debitore di corrispondere le somme in esse acclerate entro due giorni dalla comunicazione del medesimo avviso.

Stato della Procedura

Il 23/9/2008 è stato presentato un Ricorso (C-423/08) alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, per l'obbligo di corrispondere interessi di mora (circa € 300.000), causa il ritardo nella messa a disposizione delle Risorse Proprie Tradizionali.

Scheda 21 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/2107 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti, in materia di fiscalità, dall'articolo 9 paragrafo 1 della Direttiva n. 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. Si sollevano due diversi profili di illegittimità:

I) in primo luogo, la Commissione ha rappresentato la violazione del diritto dei produttori di tabacco e dei loro rappresentanti, di stabilire liberamente i prezzi della vendita al minuto dei tabacchi lavorati.

In particolare, la Commissione ha evidenziato come il Decreto del 25 Luglio 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, definendo il prezzo minimo che i produttori di tabacco devono applicare nella vendita al consumo dei tabacchi lavorati, imponga non solo un limite diretto alla libertà di fissazione del prezzo minimo, ma anche un limite indiretto alla libertà di determinare il prezzo massimo del tabacco lavorato, che non può, infatti, essere inferiore al prezzo imposto dal decreto;

II) in secondo luogo, la Commissione ritiene che un ulteriore ostacolo alla possibilità di stabilire liberamente i prezzi di vendita del tabacco sia costituito dal termine di 120 giorni che i produttori di tabacco devono attendere affinché sia dato seguito alla propria richiesta di modifica dei prezzi: la Commissione ritiene tale termine eccessivamente lungo. Dal canto loro, le autorità italiane hanno sostenuto che il prezzo minimo costituisce un deterrente contro il tabagismo e che l'osservanza del predetto termine di 120 gg è necessaria per valutare l'impatto, sul bilancio dello Stato, di una variazione dei prezzi di listino. La Commissione, quindi, suggerisce all'Italia di combattere il tabagismo aumentando l'imposizione fiscale sui prodotti del tabacco lavorato e non fissando minimali di prezzo, così da non violare il diritto comunitario.

Stato della Procedura

In data 22 dicembre 2008 è stato presentato un Ricorso di fronte alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato.

Scheda 22 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione Europea contesta la non conformità della legislazione fiscale italiana, concernente il regime di imposizione dei dividendi in uscita, con l'art. 56 CE - che stabilisce la libera circolazione dei capitali fra gli Stati membri - e con gli artt. 40 e 31 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo concernenti, rispettivamente, la libertà di circolazione dei capitali fra i paesi aderenti allo Spazio stesso e la libertà di stabilimento tra gli stessi Paesi.

La normativa italiana prevede infatti che, sino alla data del 31 Gennaio 2008, i dividendi distribuiti da società italiane a società socie residenti negli altri stati membri della UE ovvero dell'AELS (Area Europea di Libero Scambio) o della SEE (Spazio Economico Europeo), siano stati assoggettati ad una ritenuta in uscita sul loro intero ammontare, in base ad un aliquota compresa tra il 5% e il 15%. Diversamente, nel caso in cui detti utili siano stati corrisposti a società residenti in Italia (cosiddetti “dividendi domestici”), essi non sono andati soggetti ad alcuna ritenuta e sono stati esclusi dalla base imponibile IRES per il 95% del loro ammontare. Un tale regime discriminatorio, secondo la Commissione, contrasta con il principio della libera circolazione dei capitali e con quello della libertà di stabilimento, in quanto ha reso meno appetibile, per una società estera, l'investimento in società italiane. Al fine di superare le censure comunitarie, l'Italia ha predisposto un testo di modifica delle disposizioni contestate, il quale farebbe retroagire il regime, relativo alla equiparazione del trattamento fiscale degli utili “transfrontalieri” agli utili “domestici” sino al periodo di imposta 2004, così da eliminare il trattamento discriminatorio eccetto.

Stato della Procedura

In data 30/11/2007 è stato presentato Ricorso (C – 540/07) ex art. 226 TCE

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato. L'Italia, infatti, in ossequio alle richieste della Commissione e, pertanto, per garantire il rimborso alle società UE o AELS dei prelievi già indebitamente applicati, in passato, sugli utili derivanti dalle loro partecipazioni in società italiane, dovrebbe estendere retroattivamente la minore imposta sui dividendi in uscita, come prevista dalla finanziaria 2008 (aliquota di ritenuta dell'1,375%, ovvero del 27,5% del 5%), anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della finanziaria stessa e precisamente fino al 2004. Premesso che, già alla data del 31 dicembre 2008, sono state presentate effettive domande di rimborso per complessivi € 150.000.000, si precisa che, a seguito delle stime effettuate, il rimborso del prelievo debba aggirarsi ragionevolmente intorno a 30 milioni di Euro annui. Quindi, posto che tale ammontare deve essere moltiplicato per gli anni interessati dal rimborso medesimo, si raggiungerebbe un onere complessivo di 1200 milioni di Euro.

Scheda 23 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2004/2190 – Procedura ex art. 226 del Trattato CE. “Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economie e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione ha contestato la legittimità dell'art. 62 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504 nonché dell'art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266, in quanto tali norme prevedono un regime fiscale agevolato per gli oli lubrificanti rigenerati, prodotti utilizzando oli usati che siano stati raccolti sullo Stato Italiano, non estendendo il medesimo beneficio fiscale agli oli rigenerati prodotti usando oli usati raccolti sul territorio di altri Stati membri.

In particolare, sugli oli ottenuti dagli oli rigenerati italiani viene applicata un'imposta di consumo ridotta del 50% rispetto all'imposta gravante il consumo degli oli lubrificanti prodotti da oli rigenerati stranieri.

La Commissione ha evidenziato come la normativa italiana scoraggi i produttori di oli rigeneranti ad utilizzare oli usati provenienti da altri Stati membri, incoraggiandoli invece ad utilizzare oli usati raccolti in Italia.

La normativa italiana è stata, pertanto, dichiarata incompatibile con l'articolo 90 TCE, ai sensi del quale nessuno Stato membro può applicare ai prodotti degli altri Stati membri, attraverso la propria normativa interna, imposizioni più gravose di quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili. Un tale sistema, infatti, introduce surrettiziamente un trattamento pregiudizievole per il prodotto straniero a privilegio di quello italiano, essendo pertanto incompatibile con l'obiettivo, perseguito dai trattati, di realizzare un mercato unico europeo scevro da situazioni protezionistiche.

Le Autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi formulati dalla Commissione modificando la normativa nazionale. In particolare, al 30 giugno 2009 era in corso di elaborazione un testo normativo predisposto congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia delle Dogane, recante i seguenti emendamenti: eliminazione della tassazione discriminatoria attraverso l'applicazione indifferenziata, sia agli oli lubrificanti ottenuti dal riciclaggio degli oli usati italiani, sia a quelli ottenuti dal riciclaggio degli oli usati stranieri, sia agli oli lubrificanti ottenuti dagli oli “vergini”, di un'imposta di consumo unica pari a € 750.00 per mille chilogrammi. A fini di completezza, si precisa che il testo sopra menzionato è stato trasposto all'art. 13 del Decreto Legge 25 settembre 2009, ai fini del superamento della presente procedura.

Stato della Procedura

In data 23 dicembre 2008 è stato iscritto un Ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non implica oneri finanziari.

Scheda 24 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4826** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi”.

Settore: Fiscalità e Dogane

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; Ministero della Giustizia.

Violazione

La Commissione europea contesta alla Repubblica italiana la violazione degli obblighi derivanti dall'art. 10 del Trattato della Comunità Europea, dall'art. 8 della decisione 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie, nonché dagli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Regolamento 1150/2000 attuativo della decisione 94/728/CE relativa al sistema delle risorse proprie. L'art. 10 TCE impone agli Stati membri di adottare le misure adeguate all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato stesso. L'art. 8 della decisione 2000/597/CE fa carico agli Stati membri dell'onere di riscuotere i dazi della tariffa doganale. I precitati articoli del Reg. 1150/2000 stabiliscono, nel loro complesso che: i diritti doganali debbono essere accertati non appena l'importo viene quantificato ed il debitore accorrentato del diritto stesso; che la contabilizzazione di tali diritti deve seguire entro il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato; che ogni ritardo nella contabilizzazione dà luogo al pagamento di un interesse pari a quello previsto per i finanziamenti a breve termine; che, infine, gli Stati membri debbono garantire che gli importi dei diritti in questione siano messi a disposizione della Commissione. Tale normativa sarebbe stata contraddetta dalle autorizzazioni che le autorità doganali per la Regione Puglia e Basilicata hanno rilasciato, dal 27/2/1997 fino alla loro revoca il 4/12/2002, a creare e gestire “magazzini doganali privati di tipo “C””, nonché ad esercitare in essi attività di trasformazione sotto controllo doganale, senza che ricorressero i presupposti di cui al codice doganale comunitario. Pertanto, attesi l'irregolarità di tali autorizzazioni e il fatto che l'istituzione dei suddetti magazzini comporta la totale esenzione dai prelievi doganali delle merci in essi depositate, l'Italia avrebbe disapplicato le norme relative all'accertamento, alla contabilizzazione e riscossione dei diritti doganali sorti nel periodo precedente alla revoca delle anzidette autorizzazioni. La replica italiana verte sulla presunta impossibilità di addossare allo stato la responsabilità per gli atti dei suoi organi quando questi hanno agito, come nel caso di specie, fraudolentemente.

Stato della Procedura

In data 16 luglio 2008 è stato presentato un ricorso contro l'Italia ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo quantificato in euro 22.730.826, 29 di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, a cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

Scheda 25 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/4648 “Rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non residenti – obbligo di registrazione diretta”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell’art. 1 della Dir.79/1072/CEE e dell’art. 1 della Dir. 86/560/CEE, in materia di IVA, ai sensi delle quali un soggetto passivo IVA si definisce non residente in un paese membro quando, nel periodo di imposta, non ha fissato in tale paese né la sede principale della sua impresa, né un “centro di attività stabile”. Laddove tale operatore soggetto ad IVA, residente in un paese membro, abbia acquistato beni o servizi in un altro paese membro e tali acquisti siano impiegati per le attività di cui all’art. 2 della Dir. 79/1072/CEE, è stabilito che lo Stato membro, nel cui territorio hanno avuto luogo detti acquisti, debba “rimborsare” all’operatore stesso l’IVA a credito, sorgente in dipendenza degli acquisti medesimi. Si premette che l’operatore sottoposto ad IVA può detrarre, dal debito di imposta a suo carico, quelle somme di cui il cedente di beni e servizi a suo favore era a sua volta debitore a titolo di IVA sulla transazione effettuata e che sono state scaricate sull’acquirente attraverso maggiorazione del prezzo della prestazione o del bene. Questa somma, che l’acquirente di beni e servizi, soggetto ad IVA, può detrarre dal debito IVA da cui è personalmente gravato (IVA a debito), prende il nome di IVA a credito. Le direttive in oggetto, prevedendo che l’ IVA a credito venga “rimborsata” e non “dettrata”, ovviamente hanno senso solo nel caso in cui il soggetto passivo IVA non abbia, nel Paese membro dove si è fatto cessionario di beni o servizi, una qualche forma di residenza, altrimenti, se così non fosse, egli diventerebbe perciò stesso titolare di partita IVA e debitore IVA verso tale Paese, per cui le somme, scaricate su di lui dal cedente e dante causa all’IVA a credito a suo favore, le potrebbe recuperare attraverso il meccanismo della detrazione dal suo debito IVA, senza ricorrere alla più gravosa procedura del rimborso. Per questo si contesta l’illegittimità della normativa italiana, laddove essa prevede, a dispetto delle norme UE, che il soggetto ad IVA debba ricorrere al rimborso dell’IVA a credito anche quando possiede, nel paese ove acquista beni o servizi, un “centro di attività stabile” (sempre che gli acquisti non siano fatti per suo tramite), circostanza, questa, che lo rende, nei confronti di quel paese, debitore IVA e che gli permetterebbe di recuperare l’IVA a credito mediante semplice detrazione.

Stato della Procedura

Il 4/6//2008 è stato presentato un Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE (C-244/08).

Per esigenze di completezza, si precisa che il Decreto 135/2009, successivo al 30/6/2009, ha introdotto all’art. 11 norme rivolte al superamento della presente vertenza.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non comporta oneri finanziari

Scheda 26 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 ex art. 226 del Trattato CE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF/Dipartimento Tesoro – Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 90 del Trattato CE, ai sensi del quale gli Stati membri non possono applicare delle imposizioni fiscali che colpiscano, anche indirettamente, i prodotti degli altri Stati membri in misura superiore rispetto ai prodotti nazionali simili.

La Commissione ha rilevato che il significato di tale norma è stato interpretato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo la quale il divieto di cui al menzionato articolo 90 TCE è incompatibile anche con un'imposizione fiscale che, sebbene colpisca prodotti nazionali e prodotti di altri Stati membri in ugual misura, generi un gettito monetario che viene destinato esclusivamente a vantaggio della produzione italiana.

Nel caso di specie, la Commissione contesta che il sovrapprezzo per onere nucleare applicato dallo Stato italiano costituisca un onere fiscale destinato a finanziare aiuti speciali riservati solo ai produttori italiani di energia rinnovabile: i maggiori introiti servono infatti a compensare l'Enel per i costi legati all'abbandono della energia nucleare.

Le Autorità italiane hanno affermato la legittimità dell'imposizione fiscale in questione, evidenziando, in via preliminare, come tali sovrapprezzi non “esistono più in quanto tali ma sono oggi identificati quali componente tariffaria A2 e A3... non configurabili quali oneri fiscali”. In secondo luogo, le Autorità hanno negato che il relativo gettito monetario venga destinato a vantaggio dei produttori italiani affermando che tale “finanziamento” non è concesso allo scopo di coprire costi di produzione, ma esclusivamente al fine di compensare le imprese italiane che hanno sopportato costi supplementari nello svolgimento di un servizio di interesse comune quale lo smantellamento delle centrali dismesse e chiusura del nucleare.

Stato della Procedura

Alla Messa in mora del 30.3.2004 il Dipartimento del Tesoro del MEF ha risposto con nota del 29 luglio 2004 e il Ministero Attività Produttive ha risposto con nota del 26 luglio 2004. Entrambi hanno contestato l'esistenza della violazione dell'art. 90 del Trattato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 27 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2182 procedura ex art. 226 del Trattato CE
"Accertamento risorse proprie e messa a disposizione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF – Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia di aver omesso il calcolo e la corresponsione al bilancio delle Comunità, per i periodi di esercizio dal 1998 al 2002, dei dazi doganali relativi all'importazione di materiali ad uso specificamente militare, con ciò contravvenendo all'art. 26 del Trattato CE, agli artt. 20 e 217 Reg. 2913/92 e al Reg. 1552/89 di applicazione della normativa sulle risorse proprie della Comunità. In particolare, l'art. 26 TCE dispone che la competenza normativa, in materia di dazi doganali, spetta esclusivamente al Consiglio delle Comunità europee, con conseguente estromissione dei singoli Stati membri dalla possibilità di disapplicare tali tributi. Gli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92, nonché il Reg. 1552/89, inoltre, precisano che le tariffe doganali sono fissate in ambito comunitario e che, peraltro, le autorità nazionali debbono, non appena dispongono degli elementi necessari alla determinazione dell'imposta doganale dovuta, procedere alla contabilizzazione del relativo credito e alla sua iscrizione negli appositi registri contabili. Infine, ai sensi degli stessi articoli, l'importo dei tributi deve essere messo a disposizione delle Comunità su un dato conto corrente aperto presso il Tesoro ovvero presso altro organismo competente. La Commissione sottolinea, altresì, che pur avendo previsto, lo stesso Consiglio, la disapplicazione dell'imposta doganale sui prodotti ad uso militare, tale eccezione opera soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003. L'Italia, pertanto, esonerando dal prelievo doganale, anche per il periodo precedente al 1° gennaio 2003, determinati prodotti che risultavano, allora, soggetti al dazio in base alle determinazioni del Consiglio delle Comunità, ha assunto una iniziativa unilaterale illegittima che contravviene alle norme comunitarie in precedenza menzionate. A giustificazione del suo indirizzo, l'Italia ha invocato l'art. 226 TCE, che autorizzerebbe le deroghe al Trattato e, quindi, anche all'art. 26 del medesimo, ove ciò sia imposto dall'esigenza di far salvi interessi essenziali alla sicurezza di uno Stato: ne deriverebbe che lo Stato membro sarebbe autorizzato a disapplicare il dazio comunitario gravante l'importazione dei materiali bellici, per incentivare l'acquisizione di tali prodotti e potenziare in tal modo la sicurezza nazionale. In risposta, la Commissione ha replicato che il disposto dell'art. 226 TCE non può legittimare la sospensione dei dazi comunitari.

Stato della Procedura

In data 29 maggio 2006 la Commissione ha presentato un ricorso ex art. 226 TCE contro l'Italia (causa C-239/06).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove la Corte dichiarerà l'Italia inadempiente, questa ultima dovrà versare al bilancio comunitario, a titolo di "risorse proprie", i prelievi doganali elusi, calcolando i relativi importi capitali per gli esercizi 1998-2002 e maggiorandoli degli interessi moratori.

Scheda n. 28 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 1985/0404** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione dell’art. 26 TCE, degli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92 e delle disposizioni contenute nel Reg. 1552/89, per aver esentato dai dazi doganali, a decorrere dal periodo di esercizio 1998 sino a quello 2002, l’importazione di prodotti a doppio uso civile e militare. Tale condotta contrasterebbe: innanzitutto, con l’art. 26 TCE prima citato, in quanto lo stesso, avocando esclusivamente al Consiglio delle Comunità le decisioni in materia di dazi doganali, colpisce di illegittimità i provvedimenti unilaterali dei singoli Stati membri; in secondo luogo con i citati articoli del Reg. 2913/92 ed il Reg. 1552/89 sopra menzionato, che impongono alle autorità nazionali di procedere, non appena dispongano degli elementi per la determinazione di un dazio, al computo e alla iscrizione in bilancio del relativo importo, quindi alla corresponsione del medesimo alle Comunità attraverso suo accreditamento su un conto corrente apposito. Da ultimo si è precisato che lo stesso Consiglio delle Comunità ha esonerato dal prelievo doganale, a mezzo Reg. 150/2003, i prodotti a duplice uso civile e militare e che, tuttavia, detto sgravio è stato fissato a far data esclusivamente dal 1° gennaio 2003, rimanendo impregiudicata la vigenza del dazio per i periodi di esercizio precedenti a tale termine. Il Governo italiano ha obiettato che l’esenzione dal tributo doganale si giustifica in base all’art. 226 del Trattato CE, che autorizzerebbe l’adozione di misure nazionali in deroga al medesimo Trattato, quando esse risultino necessarie alla salvaguardia della “sicurezza” degli Stati membri. Sarebbe dunque consentita la disapplicazione dell’art. 26 TCE e quindi una soppressione del dazio sui materiali a “doppio uso”, in quanto lo sgravio dall’imposta, incoraggiando l’importazione di detto materiale, utile anche a fini militari, gioverebbe alla sicurezza nazionale.

Stato della Procedura

In data 24 Ottobre 2005 è stato presentato un ricorso ex articolo 226 del Trattato CE (Causa n. C 387/05). In data 10 febbraio 2009 la Corte di Giustizia ha comunicato che l’Avvocato generale presso la Corte stessa ha proposto a quest’ultima di dichiarare l’inadempimento di sei stati, compresa l’Italia, agli obblighi comunitari relativi alla messa a disposizione dei dazi per l’importazione di materiale bellico a duplice uso, per il quale inadempimento sono state aperte sei distinte procedure di infrazione. Il 23/2/2009 l’Agenzia delle Dogane ha esposto all’Ufficio Legislativo Finanze gli argomenti ritenuti utili alla difesa dell’Italia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato: qualora la Corte effettivamente accerti che per il periodo 1999-2003 sono rimaste eluse le imposte doganali sui materiali a “doppio uso”, esse dovranno essere corrisposte al bilancio comunitario con i relativi interessi moratori, in termini di “risorse proprie”.

PAGINA BIANCA

Lavoro e Affari Sociali

PAGINA BIANCA